

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1448/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1449/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1450/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca 9
- ★ Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) 11
- ★ Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) 26

Sommario (segue)

★ Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)	45
★ Regolamento (CE) n. 1455/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	58

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tratti né di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti né di investimenti nelle imprese.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

(4) L'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che, nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi non può superare il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1.

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(5) Tutte le regioni ultraperiferiche sono ammesse a beneficiare dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, conformemente alla decisione della Commissione del 1° luglio 1999 che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 per il periodo in questione.

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽⁴⁾ prevede la possibilità di concedere un contributo dei Fondi fino ad un massimo dell'85 % del costo totale ammissibile solamente per le regioni ultraperiferiche che appartengono ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione nonché per le isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza.

(6) È necessario aumentare il tasso massimo d'intervento dei Fondi strutturali nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, viste le difficoltà registrate da queste imprese e nell'intento di contribuire, in misura sostanziale, allo sviluppo delle regioni in questione.

(2) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato indica che tutte le regioni ultraperiferiche debbono affrontare gli stessi svantaggi ed in particolare la lontananza e l'insularità, che possono nuocere al loro sviluppo.

(7) Occorre pertanto modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 affinché, nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, il contributo dei Fondi possa arrivare sino al 50 % del costo totale ammissibile.

(3) È pertanto necessario modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/1999, di cui sopra, per consentire che il contributo dei Fondi possa arrivare ad un massimo dell'85 % del costo ammissibile totale per tutte le regioni ultraperiferiche, che appartengano o meno ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, qualora non si

(8) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU C 96 E, del 27.2.2001, pag. 272.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 138, dell'11.5.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(9) L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾ prevede misure derogatorie in materia strutturale per dette isole. Tale articolo è abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽²⁾. La posizione e le caratteristiche geografiche eccezionali delle isole minori del Mar Egeo costituiscono un freno all'adattamento e allo sviluppo delle loro zone rurali cui si può ovviare aumentando il tasso d'intervento dei Fondi strutturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è modificato nel seguente modo:

1. All'articolo 29, paragrafo 3, la lettera a) è modificata come segue:

«a) il 75 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate

in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80 % al massimo del costo totale ammissibile e all'85 % al massimo del costo totale ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85 % al massimo del costo totale ammissibile;».

2. All'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è inserito il seguente punto:

«ii) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese;».

I punti ii) e iii) diventano rispettivamente i punti iii) e iv).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

⁽¹⁾ GU L 18/4 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2417/95 (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

REGOLAMENTO (CE) N. 1448/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001**

che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno. Tale regolamento riconosce che per le regioni ultraperiferiche possono essere previsti adattamenti o deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni.
- (2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce d'altronde i vincoli a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte i dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3763/91 ⁽⁵⁾ è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
- (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e

sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (5) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. La maggioranza delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio dei DOM appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste da detto articolo.

- (6) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, di tale regolamento. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

- (7) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 274.

⁽²⁾ Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3763/91 è modificato come segue:

Al titolo VI è inserito il seguente articolo 21:

«Articolo 21

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (*), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali nei Fondi strutturali (**).

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le

piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è limitato nelle stesse condizioni al 75 % al massimo.

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.

4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agro-ambientali previste dagli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

5. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei documenti unici di programmazione relativi ai DOM, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(**) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno. Tale regolamento riconosce che, per le regioni ultraperiferiche, possono essere previsti adattamenti o deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni.
- (2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce d'altronde i vincoli a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte le Azzorre e Madera.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1600/92 ⁽⁵⁾ è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.
- (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determi-

nati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (5) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni in questione appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste da detto articolo.
- (6) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1 conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.
- (7) L'articolo 24, paragrafo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, segnatamente i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per quanto riguarda alcune misure determinate, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.
- (8) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 275.⁽²⁾ Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽⁵⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1600/92 è modificato come segue:

Alla sezione 1 del titolo IV è inserito il seguente articolo 32:

«Articolo 32

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (*), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (**).

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è limitato nelle stesse condizioni al 75 % al massimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste subtropicali e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.

4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agro-ambientali previste dagli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

5. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto comunitario previsti nell'allegato del presente regolamento possono essere aumentati fino al doppio per quanto riguarda la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera.

6. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a tali regioni, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(**) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno. Tale regolamento riconosce che, per le regioni ultraperiferiche, possono essere previsti adattamenti o deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni.
- (2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce d'altronde i vincoli a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte le isole Canarie.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽⁵⁾ è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.
- (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle isole in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a

carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (5) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.
- (6) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1601/92 è modificato come segue:

Alla sezione 1 del titolo V è inserito il seguente articolo 27:

«Articolo 27

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ^(*), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 276.⁽²⁾ Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽⁵⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (**).

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è limitato nelle stesse condizioni al 75 % al massimo.

3. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la

partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agro-ambientali previste dagli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

4. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a tali regioni, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(**) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽⁴⁾ stabilisce i limiti dei tassi d'intervento applicabili allo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁵⁾.
- (2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE)

n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1. Occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni. In particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato in quanto essi possono gravemente nuocere al loro sviluppo.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (4) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 277.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 1

All'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, la tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella:

«TABELLA 3

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Regioni dell'obiettivo n. 1 (*)	50 % ≤ A ≤ 75 % B ≥ 25 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Regioni dell'obiettivo n. 1 situate in uno Stato membro in cui interviene il Fondo di coesione	50 % ≤ A ≤ 80 % B ≥ 20 % (**)	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Regioni ultraperiferiche	50 % ≤ A ≤ 85 % B ≥ 15 % (**)	A ≤ 40 % B ≥ 10 % C ≥ 50 % (***)	A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 25 % (****)	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza	50 % ≤ A ≤ 85 % B ≥ 15 % (**)	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Altre zone	25 % ≤ A ≤ 50 % B ≥ 50 %	A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 30 %

(*) incluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999

(**) in deroga al regime generale per le regioni dell'obiettivo n. 1, e solamente in casi eccezionali debitamente giustificati

(***) in deroga al regime generale per le regioni dell'obiettivo n. 1 e solamente per navi aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino sempreché le navi siano registrate in un porto localizzato in una regione ultraperiferica ed esercitino la loro attività di pesca effettivamente a partire da tale porto o da un altro porto delle suddette regioni durante un periodo minimo di cinque anni

(****) in deroga al regime generale delle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, e solamente le imprese con dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽¹⁾, i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Le deroghe previste ai sensi del primo comma sono oggetto di una descrizione sintetica nell'ambito dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione relativi alle zone interessate di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE ⁽²⁾, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a consentire loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei DOM e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

(2) La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, la cui produzione nei DOM essenzialmente non è possibile né può essere prevista su vasta scala, per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere miti-

gati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità dei DOM, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nei DOM e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nei DOM. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso i DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento dei DOM, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispeditura o la riesportazione di questi prodotti a partire dai DOM. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambi tra i DOM. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, tale divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

- (7) In Guiana, tenuto conto dei recenti sviluppi dell'agricoltura, il regolamento (CEE) n. 3763/91 ⁽¹⁾ ha introdotto una misura destinata a potenziare la coltivazione del riso. Tale misura scadeva al termine della campagna di commercializzazione 1996 e, poiché lo Stato membro interessato non ha presentato alcuna domanda di proroga, la misura stessa è stata abrogata. È inoltre in vigore una misura destinata allo smercio e alla commercializzazione di una parte della produzione locale in Guadalupa, in Martinica e nel resto della Comunità. Poiché la produzione locale non può essere consumata interamente nella regione e le disponibilità e le possibilità di magazzino in loco risultano assai ridotte, occorre proseguire questa misura di vitale importanza per l'equilibrio della filiera locale, alle stesse condizioni previste nell'attuale normativa.
- (8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adatte ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione e, se necessario, tramite la possibilità d'importare dai paesi terzi bovini maschi destinati all'ingrasso a determinate condizioni, occorre inoltre derogare all'applicazione delle condizioni d'importazione degli animali e dei prodotti di origine animale.
- (9) È opportuno ovviare alle gravi carenze constatate nell'approvvigionamento del mercato dei DOM per quanto riguarda i prodotti lattieri freschi, che al momento dipende prevalentemente da prodotti importati. Tale obiettivo può essere realizzato proseguendo l'aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo locale, valutato periodicamente nel quadro di un bilancio, ed inoltre non applicando il regime di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte vaccino, previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽²⁾. In effetti le cattive condizioni di approvvigionamento peculiari di queste regioni ultraperiferiche, completamente diverse da quelle prevalenti nel resto della Comunità, giustificano tale deroga, unitamente all'esigenza di incentivare la produzione locale.
- (10) Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire a titolo temporaneo questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.
- (11) Nel settore ortofrutticolo e in quello delle piante e dei fiori, al fine di incrementare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti, strutturare le filiere, promuovere i prodotti trasformati locali e salvaguardare talune produzioni tradizionali (vaniglia, oli essenziali...) sono state introdotte misure a favore della commercializzazione locale dei suddetti prodotti, della loro trasformazione e della loro commercializzazione esterna. Poiché tali misure hanno permesso di cominciare a rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di consolidare la valorizzazione di questi prodotti nel resto della Comunità, gli sforzi in questo senso devono essere pertanto proseguiti.
- (12) Il regolamento (CEE) n. 525/77 ⁽³⁾ ha istituito un regime di aiuti alla produzione di conserve di ananassi che si applica esclusivamente in Martinica. Tenuto conto delle specificità del regime e della regione di produzione, per motivi di armonizzazione legislativa e amministrativa è opportuno integrarlo nel presente regolamento e abrogare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 525/77. La sopravvivenza della filiera degli ananassi può essere garantita solo tramite la mobilitazione di tutti gli operatori interessati. La coltivazione di ananassi è un'attività particolarmente importante per la Martinica in termini economici e sociali. La produzione ha costi elevati e i prodotti derivanti dalla trasformazione risentono della concorrenza dei paesi terzi. Occorre continuare a sostenere l'attività di trasformazione, provvedere alla sopravvivenza delle piccole aziende, garantire l'approvvigionamento degli impianti industriali e rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori, consentendo nel con-

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12).

- tempo a medio termine l'orientamento della produzione verso una maggiore valorizzazione e, se del caso, verso il mercato del prodotto fresco.
- (13) Il settore della canna da zucchero è essenziale per l'economia dei DOM. Gli svantaggi di questi ultimi rimangono considerevoli (lontananza, insularità, ultraperifericità, rilievi aspri e montuosi, dimensioni ridotte e dispersione delle aziende agricole, numero di industrie limitato, costo elevato del trasporto locale, condizioni di accesso difficili in termini di infrastrutture stradali...) e comportano costi supplementari. Esistono inoltre svantaggi specifici rispetto alla produzione continentale delle barbabietole, in particolare per quanto concerne la raccolta delle canne. Per garantire il normale sviluppo del settore ed ovviare a queste difficoltà devono essere adottate misure volte a compensare parzialmente i costi supplementari per quanto concerne il trasporto delle canne dai campi ai centri di raccolta.
- (14) Il rum costituisce un prodotto della massima importanza economica i cui sbocchi commerciali risultano essenziali per i DOM. La progressiva soppressione di taluni vantaggi attualmente concessi a questa produzione avrebbe gravi ripercussioni sul reddito dei produttori interessati. Occorre in particolare proseguire le misure di sostegno a favore della coltivazione della canna e della sua trasformazione diretta in rum agricolo e in sciroppo di zucchero in quanto esse contribuiscono ad assicurare la continuità delle consegne di canna alle distillerie, che possono in tal modo prevedere e razionalizzare gli investimenti destinati agli strumenti di produzione, incidono sulla remunerazione del coltivatore e lo incitano a migliorare il proprio apparato di produzione per garantire un'alta resa e una buona qualità delle canne consegnate.
- (15) Occorre incoraggiare i produttori agricoli dei DOM a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione; a questo proposito, può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.
- (16) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole dei DOM incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽¹⁾ definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno.
- (18) Il presente regolamento è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei DOM e a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
- (19) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei DOM presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
- (20) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. La maggioranza delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio dei DOM appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste in detto articolo.
- (21) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.
- (22) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽²⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

- (23) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dei DOM, connesse alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.
- (24) Va prevista la possibilità di adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) 3763/91 e dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 525/77 al nuovo regime previsto dal presente regolamento e far sì che non vi sia discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
- (25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'ultraperifericità e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

TITOLO I

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

- È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nei DOM.
- Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti elencati nell'allegato I. La

valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale, esportati, a determinate condizioni, verso i paesi terzi o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

- Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei paesi terzi limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.
- Per soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate a norma dell'articolo 2, provvedendo nel contempo a preservare la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento dei DOM in prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi, in applicazione di misure d'intervento, o disponibili sul mercato comunitario.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

- Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

- delle necessità specifiche dei DOM e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi,
- dei flussi di scambio con il resto della Comunità,
- e delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

- Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall'esenzione dal dazio d'importazione, ovvero dall'aiuto comunitario, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

- I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi, né rispediti verso il resto della Comunità. Il divieto di cui al presente paragrafo non si applica ai flussi di scambio tra i DOM.

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

- la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
- le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
- ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.

Articolo 4

Nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il prelievo fissato a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1766/92 ⁽¹⁾ non è applicato all'importazione nella Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30 originarie degli Stati ACP.

TITOLO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

CAPITOLO I

RISO

Articolo 5

1. Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 12 000 t di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guiana che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e in Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 4 000 tonnellate.

I contratti sono stipulati tra i produttori della Guiana, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite secondo il caso in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità, dall'altro.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata venduta in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità, per una merce resa al primo porto di sbarco. Tale percentuale è portata al 13 % quando il contraente per i produttori è un'associazione o un'unione di produttori.

L'aiuto è versato all'acquirente che commercializza i prodotti nel quadro dei contratti di campagna.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la medesima procedura, la Commissione può rivedere il limite di volume annuo di 12 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, primo comma.

CAPITOLO II

ALLEVAMENTO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 6

1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura ai DOM di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità.

2. Le condizioni per poter beneficiare degli aiuti sono fissate tenendo conto, in particolare, delle necessità di approvvigionamento dei DOM per l'avvio delle filiere e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, nonché in funzione delle razze più adeguate alle condizioni locali. Gli aiuti sono erogati per la consegna di merci che soddisfano i requisiti della normativa comunitaria.

3. Gli aiuti sono fissati tenendo conto dei seguenti elementi:

- le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento per i DOM, determinati dalla loro posizione geografica,
- i prezzi delle merci sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,
- l'eventuale franchigia dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,
- le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5 si applica alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.

5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare lo sviluppo della

produzione di carni locali, ed entro il limite previsto all'articolo 9, è ammessa l'importazione, in esenzione dai dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽¹⁾, ai fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei DOM.

L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applica agli animali che beneficiano dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. I quantitativi di animali che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinati allorché la necessità d'importare è giustificata, tenendo conto dello sviluppo della produzione locale. Tali quantitativi, così come le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d'ingrasso, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali animali sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno un 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

Articolo 8

Nella direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 31bis

Fatto salvo l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE (*) e l'articolo 18 della direttiva 97/78/CE (**), la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presente direttiva, derogare alle disposizioni per quanto concerne le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare.

All'atto dell'adozione delle decisioni di cui al primo comma, le norme applicabili dopo l'importazione sono fissate secondo la medesima procedura.

(*) Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(**) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 27 del 30.1.1998, pag. 9).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

⁽²⁾ Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

Articolo 9

1. Gli aiuti di cui al secondo comma, lettere a) e b) sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.

Il bilancio è stabilito prendendo altresì in considerazione gli animali forniti in applicazione degli articoli 6 e 7.

- a) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
- b) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di 25 EUR per capo di bestiame.

2. Le disposizioni relative:

- a) al massimale regionale, stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda il premio speciale;
- b) al massimale individuale di animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 6 del suddetto regolamento (CE) n. 1254/1999, per il premio di base a favore delle vacche nutrici;
- c) al massimale nazionale, stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda il premio di base alla macellazione;
- d) al coefficiente di densità per gli animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

non si applicano nei DOM per quanto riguarda il premio speciale, il premio di base a favore delle vacche nutrici, il premio di base alla macellazione e i premi integrativi previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo.

3. I premi di base e i premi integrativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 10 000 bovini maschi, 35 000 vacche nutrici e 20 000 animali macellati.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Esse comprendono la definizione dei bilanci di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché le eventuali revisioni in base all'evolversi del fabbisogno e:

- a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi, prevedono:
 - il «congelamento», all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale nei DOM per l'anno 1994,

- la concessione dei premi di base entro il limite di novanta animali per fascia d'età, per anno civile e per azienda;
- b) per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici, tali modalità:
- prevedono le disposizioni per garantire, nei necessari limiti, i diritti dei produttori a cui è stato concesso un premio in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
 - possono prevedere la creazione di una riserva specifica per i DOM e condizioni particolari di assegnazione o di riassegnazione dei diritti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel settore dell'allevamento; il volume di tale riserva è fissato in funzione del massimale di cui al paragrafo 3 e del numero di premi concessi per l'anno 1994;
- c) per quanto riguarda il premio alla macellazione, esse prevedono:
- il «congelamento», all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2342/1999 ⁽¹⁾, del numero di animali per i quali il premio alla macellazione è stato concesso per l'anno 2000.

Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere i massimali di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

1. Per lo sviluppo della produzione di latte di vacca è concesso un aiuto, entro il limite del fabbisogno per il consumo umano locale nei DOM di prodotti lattieri, valutato nel quadro di un bilancio periodico effettuato per ogni campagna. Le quantità di latte utilizzate per la fabbricazione di latte scremato destinato all'alimentazione animale non possono beneficiare dell'aiuto.

L'aiuto è concesso ai produttori e alle associazioni di produttori per i quantitativi consegnati alle latterie ed è versato tramite le latterie stesse.

L'importo dell'aiuto è di 8,45 EUR per 100 kg di latte intero.

L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione (GU L 29 del 31.1.2001, pag. 7).

2. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 non si applica nei DOM.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le modalità di applicazione del presente articolo e il bilancio di cui al suo paragrafo 1.

Secondo la stessa procedura, la Commissione può rivedere il quantitativo massimo di cui al paragrafo 1, quarto comma.

Articolo 11

1. Nel periodo 2001 – 2006 è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e della Riunione programmi globali di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari. Per il 2001, l'aiuto è concesso per programmi annuali di transizione. I programmi globali hanno una durata di cinque anni nell'arco del periodo 2002 – 2006.

I programmi possono includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione, la strutturazione delle filiere, la razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione, la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità e l'attuazione di assistenza tecnica. Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati a norma degli articoli 9 e 10.

I programmi sono elaborati ed eseguiti in stretta concertazione, da un lato, con le autorità competenti designate dallo Stato membro e, dall'altro, con le organizzazioni interprofessionali esistenti e riconosciute come le più rappresentative dei settori economici interessati.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. I progetti di programmi, di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti; la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione può estendere ai DOM della Guadalupa e della Guiana l'ambito di applicazione del presente articolo, a condizione che in questi dipartimenti vengano create organizzazioni interprofessionali.

3. Le autorità francesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi. Entro la fine del 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura di cui al presente articolo corredandola, se del caso, di proposte appropriate.

CAPITOLO III

ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

Articolo 12

1. È concesso un aiuto per gli ortofruttili, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904 le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e

destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. Nella Martinica e nella Guadalupa tale aiuto non è concesso per le banane diverse dalle banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.

L'aiuto è accordato per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di tali norme, a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, produttori individuali o associati o organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 ⁽¹⁾ e, dall'altro, operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività.

L'aiuto è versato ai produttori individuali o associati o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia o no una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Un aiuto dell'importo di 6,04 EUR/kg è concesso per la produzione di vaniglia verde del codice NC ex 0905 00 00 destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia.

L'aiuto è versato per una quantità annua massima di 75 t.

3. Un aiuto dell'importo di 44,68 EUR/kg è concesso per la produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver di cui rispettivamente ai codici NC 3301 21 e 3301 26.

L'aiuto viene versato limitatamente ad una quantità annua di 30 t per l'olio di geranio e di 5 t per l'olio di vetiver.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono rivisti, ove del caso, i quantitativi massimi di cui ai suoi paragrafi 2 e 3.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2896/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

Articolo 13

1. È concesso un aiuto per la produzione di ortofruttili trasformati ottenuti a partire da ortofruttili raccolti nei DOM.

L'aiuto alla produzione è versato all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro, le imprese di trasformazione o le loro associazioni legalmente costituite. Lo Stato membro fissa un prezzo minimo per la materia prima in funzione dei costi di produzione della stessa.

2. L'importo dell'aiuto è fissato su base forfettaria per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in base ai prezzi della materia prima locale impiegata nonché ai prezzi all'importazione della stessa materia prima.

3. L'aiuto è versato entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

4. L'elenco dei prodotti trasformati per i quali è concesso l'aiuto, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché i quantitativi massimi di cui al paragrafo 3.

Articolo 14

1. Le autorità francesi presentano alla Commissione un programma di sostegno alla filiera degli ananassi prodotti in Martinica.

Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività della filiera, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Gli ananassi prodotti in Martinica non possono beneficiare degli aiuti versati a norma dell'articolo 13.

2. I progetti di programma, di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità francesi, corredati di un bilancio di esecuzione del programma precedente, e sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 15

1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto lo smercio e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto e per dipartimento.

I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori o le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti dei DOM in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di commercializzare i prodotti coltivati nei DOM, da produttori di questi dipartimenti o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'obiettivo dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

5. L'aiuto previsto al presente articolo è inoltre versato, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4:

— per i prodotti trasformati a base di ortofruttili raccolti nei DOM,

— per gli oli essenziali di geranio e di vetiver, di cui rispettivamente ai codici NC 3301 21 e 3301 26,

— per la vaniglia essiccata (nera) del codice NC ex 0905 00 00, nonché per gli estratti di vaniglia di cui al codice NC 3301 90 90.

che sono smerciati e commercializzati tramite contratti di campagna.

6. Tuttavia, per i meloni del codice NC ex 0807 19 00 e gli ananassi del codice NC ex 0804 30 00, l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPITOLO IV

ZUCCHERO E FILIERA CANNA-ZUCCHERO-RUM

Articolo 16

1. Un aiuto al trasporto delle canne a partire dai campi dove sono coltivate fino ai centri di raccolta è concesso ai pro-

duttori per i quali gli organismi competenti, che saranno stabiliti dallo Stato membro, avranno compilato un bollettino di consegna all'industria di trasformazione.

2. L'importo dell'aiuto è determinato in funzione della distanza e di altri criteri obiettivi relativi al trasporto; esso non può superare la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente dalle autorità francesi in ciascun dipartimento.

Articolo 17

1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna prodotta nei DOM in sciroppo di zucchero o in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾.

L'aiuto è versato, a seconda dei casi, al fabbricante di sciroppo di zucchero o al distillatore, a condizione che sia stato pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare.

2. L'aiuto è versato:

— per quanto riguarda la produzione di sciroppo di zucchero, limitatamente ad una quantità annua di 250 t,

— per quanto riguarda la produzione di rum agricolo, limitatamente ad una quantità globale di 75 600 HAP.

Articolo 18

Le modalità di applicazione del presente capitolo nonché l'importo degli aiuti e il prezzo minimo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPITOLO V

SIMBOLO GRAFICO

Articolo 19

1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, tipici dei DOM in quanto regioni ultraperiferiche, come tali o trasformati, sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità francesi sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità francesi.

2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

TITOLO III

MISURE FITOSANITARIE

Articolo 20

1. Le autorità francesi presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo dell'aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

4. Questa partecipazione può raggiungere il 60 % delle spese sovvenzionabili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità francesi. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle condurre per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE ⁽¹⁾.

TITOLO IV

MISURE DEROGATORIE IN MATERIA STRUTTURALE

Articolo 21

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni

⁽¹⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42).

economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è fissato, nelle stesse condizioni, a un massimo del 75 %.

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali e alle superfici boschive situate nel territorio dei DOM.

4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli 22, 23 e 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

5. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei documenti unici di programmazione relativi ai DOM di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 22

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽²⁾, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 ⁽¹⁾.

Per quanto concerne il simbolo grafico e negli altri casi previsti dal presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Per l'attuazione del titolo III, la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalla decisione 76/894/CEE ⁽²⁾.

Per l'attuazione del titolo IV, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Tuttavia, in relazione al titolo III, si applica la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. I comitati adottano i loro regolamenti interni.

Articolo 24

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, cui si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, una serie di aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dei DOM, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

Articolo 25

Le misure previste dal presente regolamento, ad esclusione dell'articolo 21, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4).

⁽²⁾ Decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Articolo 26

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 27

1. La Francia presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Al più tardi al termine del quinto anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle proposte appropriate.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 3763/91 è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3763/91 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II.

Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato a decorrere dalla campagna 2002-2003.

Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione può adottare le misure transitorie necessarie per garantire la transizione armoniosa dal regime in vigore nel corso del 2000 o della campagna 2000-2001 al regime istituito dal presente regolamento. In caso di proroga delle misure esistenti, essa fa sì che vi sia la necessaria continuità.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore. Tuttavia:

- l'articolo 10 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001,
- l'articolo 11 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001,
- l'articolo 16 si applica alle canne raccolte a decorrere dalla campagna 2001-2002 e a titolo di tale campagna,
- l'articolo 21 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

ALLEGATO I

Prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3:

- Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana
- Luppolo
- Tuberi-seme di patate
- Oli vegetali destinati all'industria di trasformazione
- Polpe, puree e succhi concentrati di frutta che non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 13 ai fini della trasformazione
- Preparazioni per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per il solo dipartimento della Guiana e fino alla messa in produzione effettiva degli impianti di fabbricazione; per i prodotti importati, il beneficio dell'esenzione dai dazi d'importazione si limita ai soli prelievi fissati in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 3763/91	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, par. 1	Articolo 2, par. 1
Articolo 2, par. 2	Articolo 2, par. 2
Articolo 2, par. 3	Articolo 3, par. 1
Articolo 2, par. 4, primo comma	Articolo 3, par. 1
Articolo 2, par. 4, secondo comma	Articolo 3, par. 2, primo comma
Articolo 2, par. 5	Articolo 3, par. 2, secondo comma
Articolo 2, par. 6	Articolo 3, par. 4
Articolo 3, par. 1	Articolo 3, par. 3 e par. 6
Articolo 3, par. 2	Allegato I
Articolo 3, par. 3	Abrogato
Articolo 3, par. 4	Articolo 5
Articolo 3, par. 5	Articolo 4
Articolo 3, par. 6	Articolo 3, par.6 e Articolo 5, par. 2
Articolo 4	Abrogato
Articolo 5, par. 1	Articolo 6
Articolo 5, par. 1, lettera a)	Articolo 9, par. 1
Articolo 5, par. 1, lettera b)	Abrogato
Articolo 5, par. 2, lettera a)	Articolo 9, par. 1, lettera a)
Articolo 5, par. 2, lettera b)	Articolo 9, par. 1, lettera b)
Articolo 5, par. 2, lettera c)	Articolo 9, par. 2, lettera a)
Articolo 5, par. 3, primo comma	Articolo 9, par. 2, lettera b)
Articolo 5, par. 3, secondo comma	Articolo 9, par. 2, lettera c)
Articolo 5, par.3, terzo comma	Articolo 9, par. 2, lettera d)
Articolo 5, par. 4	Articolo 9, par. 3
Articolo 5, par. 5	Articolo 9, par. 4
Articolo 6	Articolo 9, par. 4, secondo comma
Articolo 7	Articolo 9, par. 4
Articolo 8, primo comma	Abrogato
Articolo 8, secondo comma	Articolo 10
Articolo 8, terzo comma	Articolo 7
Articolo 8, quarto comma	Articolo 3, par. 5, primo comma
	Articolo 3, par. 5, secondo comma
	Articolo 3, par. 5, terzo comma
	Articolo 3, par. 6

Regolamento (CEE) n. 3763/91	Presente regolamento
Articolo 9	Abrogato
Articolo 9 bis	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 11	Articolo 20
Articolo 12	Abrogato
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Abrogato
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 17
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 21	Articolo 21
	Articolo 24
Articolo 22	Articolo 25
Articolo 22 bis	Articolo 22 e 23
	Articolo 26
Articolo 23	Articolo 27
	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 29
Allegato	Allegato I
	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE ⁽²⁾ ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli affetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2 del trattato.

(2) La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile in virtù delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione dei vantaggi del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni in questione e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari in questi arcipelaghi. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso Madera e le Azzorre e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento di tali regioni, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la ripespizione o la riesportazione di questi prodotti a partire da Madera e dalle Azzorre. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambio tra le regioni di Madera e delle Azzorre. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, il divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale, nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(7) Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

- complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questo settore e prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre. Tale aiuto dovrebbe consentire di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre continuare a commercializzare tali prodotti, freschi o trasformati, e valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico per regione permetterà di migliorare la strutturazione di questo settore in entrambe le regioni.
- (8) È fondamentale, dal punto di vista economico e ambientale, mantenere i vigneti a Madera, che costituiscono la coltura più diffusa in tale regione; per contribuire al sostegno della produzione interna, è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per la viticoltura orientata alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate. Tale aiuto si applica anche alle Azzorre.
- (9) Nelle due regioni, inoltre, non si applicano i meccanismi di regolamentazione dei mercati né i premi di abbandono.
- (10) Occorre incoraggiare i produttori agricoli delle Azzorre e di Madera a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione. A questo proposito può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.
- (11) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali a Madera per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adatte ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa che si sviluppi l'allevamento locale, occorre inoltre prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso, a titolo temporaneo e limitatamente a un massimale annuo, in modo da non compromettere il suddetto obiettivo. Il fabbisogno di consumo locale è calcolato mediante un bilancio periodico. Un programma globale di sostegno alle attività locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori,
- per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
- (12) A Madera viene corrisposto alle latterie un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca, che non è risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente ai nuovi contesti economici. Si prevede quindi, nell'ambito di un bilancio, di orientare tale misura verso un aiuto alla raccolta della produzione locale associato a un'autorizzazione a produrre latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere di origine comunitaria, al fine di coprire meglio il consumo locale.
- (13) L'esigenza di incentivare la produzione locale giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾. Tale esenzione deve essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate corrispondenti alle 2 000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione stimata attualmente a 2 000 tonnellate al massimo.
- (14) A Madera il settore della patata è vitale, tanto dal punto di vista economico quanto per la sua dimensione sociale e ambientale; i costi di produzione sono molto elevati, a causa delle piccole dimensioni delle aziende e del costo dei fattori di produzione; per contribuire a sostenere la produzione interna in modo da soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago, si applica un aiuto specifico per la coltivazione delle patate alimentari.
- (15) Gli aiuti previsti per la filiera canna-zucchero-rum a Madera sono concessi per sostenere la produzione locale di canna da zucchero necessaria alla fabbricazione dei prodotti trasformati che ne derivano, entro i limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di tale regione.
- (16) È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini. Per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione.
- (17) Occorre sostenere la coltura del vimine a Madera tramite un aiuto destinato a mantenere questa importante attività agricola complementare, dalla cui esistenza dipen-

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

dono attività artigianali necessarie alle imprese familiari delle zone più svantaggiate dell'arcipelago.

(18) Difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il vino prodotto in tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale; prorogando i termini sarà possibile riconvertire tali vigneti salvaguardando al contempo il tessuto economico della regione, fortemente legato alla viticoltura. Il Portogallo informerà ogni anno la Commissione sulla situazione dei lavori di riconversione delle superfici in questione.

(19) Poiché la produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre, il sostegno a tale settore dovrebbe tener conto della fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere un premio integrativo per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto data la situazione geografica eccezionale della regione.

Un programma globale di sostegno alle attività locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.

(20) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia. Questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quote lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore

nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.

(21) Per quanto riguarda le colture vegetali nelle Azzorre, occorre considerare che la superficie coltivabile ridotta, le piccole dimensioni e la frammentazione delle aziende e lo scarso livello di intensificazione generano alti costi di produzione; il mantenimento di tali colture (barbabietola, cicoria, patata, tabacco, ananasso, vino, tè, ...) costituisce un'alternativa vitale alla produzione predominante dell'allevamento locale. Per garantire la continuazione e lo sviluppo di tale colture, è stato istituito un sostegno alle industrie locali di trasformazione, che dev'essere mantenuto.

(22) È opportuno, inoltre, proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi nelle Azzorre secondo i metodi tradizionali, accordando un aiuto per l'invecchiamento del vino «ver-dello».

(23) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.

(24) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽¹⁾ definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno.

(25) Il presente regolamento è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.

(26) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(27) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni in questione appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste in detto articolo.

(28) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

(29) L'articolo 24, paragrafo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, segnatamente i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per quanto riguarda alcune misure determinate, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

(30) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

(31) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle Azzorre e di Madera, connesse alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.

(32) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle Azzorre e di Madera.

TITOLO I

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera.

Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti elencati negli allegati I e II. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale, esportati, a determinate condizioni, verso i paesi terzi o spediti tradizionalmente verso il resto della Comunità, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nelle Azzorre e a Madera dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari di paesi terzi, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.

2. Per soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate a norma dell'articolo 2, provvedendo nel contempo a preservare la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi, in applicazione di misure d'intervento, o disponibili sul mercato comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati delle Azzorre e di Madera e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi, nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

- delle necessità specifiche delle Azzorre e di Madera e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi,
- dei flussi di scambio con il resto della Comunità,
- e delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento di cui al presente titolo è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall'esenzione dal dazio d'importazione, ovvero dall'aiuto, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità. Il divieto di cui al presente paragrafo non si applica ai flussi di scambio tra le Azzorre e Madera.

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non si applica alle esportazioni dalle Azzorre o da Madera verso i paesi terzi dei prodotti ottenuti da tale trasformazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non si applica alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità dei prodotti ottenuti da tale trasformazione.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

- la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
- le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
- ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilan-

ci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.

Per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2038/1999 ⁽¹⁾ non si applica alle Azzorre.

TITOLO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

CAPITOLO I

MISURE COMUNI A ENTRAMBE LE REGIONI

SEZIONE 1

Allevamento

Articolo 4

1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità, ad esclusione dei bovini di razze pure delle Azzorre.

2. Le condizioni per poter beneficiare degli aiuti sono fissate tenendo conto, in particolare, delle necessità di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per l'avvio delle filiere e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, nonché in funzione delle razze più adeguate alle condizioni locali. Gli aiuti sono erogati per la consegna di merci che soddisfano i requisiti della normativa comunitaria.

3. Gli aiuti sono fissati tenendo conto dei seguenti elementi:

- le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, determinati dalla loro posizione geografica,
- i prezzi delle merci sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,
- l'eventuale franchigia dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,
- le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28).

4. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applica alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Ortofrutticoli, piante e fiori

Articolo 5

1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il tè di cui al codice NC 0902, il miele di cui al codice NC 0409 00 e i pimenti di cui al codice NC 0904, raccolti o prodotti sul posto e destinati all'approvvigionamento dei mercati delle rispettive regioni di produzione. Tale aiuto non è concesso per le banane di Madera.

L'aiuto è accordato per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di tali norme, a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori individuali o associati od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 ⁽¹⁾, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.

L'aiuto è versato ai produttori individuali o associati o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia o no una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Il presente articolo non si applica alla produzione degli ananassi nelle Azzorre.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Per quanto riguarda le piante e i fiori, l'aiuto non è subordinato alla conclusione di contratti di campagna.

Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.

I suddetti contratti sono stipulati tra produttori individuali o associati, ovvero organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

3. L'aiuto è concesso al venditore che ha stipulato un contratto con un operatore stabilito nel resto della Comunità in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di commercializzare i prodotti delle regioni in questione, da produttori delle regioni stesse o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'obiettivo dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 7

1. La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 EUR, al finanziamento di due studi economici di analisi e prospezione relativi al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, in ognuna delle due regioni.

Tale studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore per ciascuna regione. Esso analizza in particolare i dati relativi all'approvvigionamento ed i costi di trasformazione e prospezione

le condizioni e le possibilità di sviluppo e di smercio su scala regionale e internazionale, in funzione dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

SEZIONE 3

Vino

Articolo 8

Il titolo II, capo II, e il titolo III, capi I e II del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 ⁽²⁾ non si applicano alle Azzorre e a Madera.

Articolo 9

1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.

L'aiuto è accordato per le superfici:

- a) coltivate a varietà di vite incluse nella classificazione, compilata dagli Stati membri, delle varietà idonee alla produzione di ciascuno dei vini v.q.p.r.d. sul loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e
- b) aventi una resa per ettaro inferiore a un massimale, espresso in quantità di uve, di mosto di uve o di vino, fissato dallo Stato membro interessato secondo le condizioni di cui al punto I dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. L'importo annuo dell'aiuto è pari a 650 EUR per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire a norma dell'articolo 35, paragrafo 2.

3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti ibridi produttori diretti delle quali è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) raccolte nelle regioni delle Azzorre e di Madera possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

2. Entro il 31 dicembre 2006 il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti ibridi produttori diretti delle quali è vietata la coltura con, se del caso, i sostegni di cui al capo III, titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. Il Portogallo informa ogni anno la Commissione sulla situazione dei lavori di riconversione e ristrutturazione delle superfici coltivate a varietà di viti ibridi produttori diretti delle quali è vietata la coltura.

SEZIONE 4

Simbolo grafico

Articolo 11

1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle Azzorre e di Madera in quanto regioni ultraperiferiche, sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità portoghesi sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità portoghesi.

2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

CAPITOLO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DI MADERA

SEZIONE 1

Allevamento e prodotti lattiero-caseari

Articolo 12

1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente al mantenimento della produzione di carne tradizionale ed entro il limite del bilancio previsto all'articolo 13:

- a) i dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽¹⁾ non vengono applicati all'importazione, a fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nell'arcipelago;
- b) è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a) originari del resto della Comunità, limitatamente a 1 000 capi, destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno un 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

L'articolo 3, paragrafi 4 e 5 si applica alle merci che beneficiano delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. I quantitativi di animali che beneficiano delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono determinati, nell'ambito di un bilancio previsionale periodico, in modo da tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tali quantitativi, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d'ingrasso, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 12.

2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per animale macellato, ingrassato localmente. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR per capo di bestiame. L'integrazione del premio è concessa ogni anno entro un limite di 2 500 animali macellati.

3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

4. Le disposizioni relative:

- a) al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale;
- b) al massimale individuale di animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per il premio di base a favore delle vacche nutrici;

- c) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio di base alla macellazione,

non si applicano a Madera per quanto riguarda il premio speciale, il premio a favore delle vacche nutrici, il premio alla macellazione e i premi integrativi previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5. I premi di base e i premi integrativi di cui al paragrafo 3 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 2 000 bovini maschi, 1 000 vacche nutrici e 6 000 animali macellati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Esse comprendono la definizione dei bilanci di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le eventuali revisioni degli stessi in base all'evolversi del fabbisogno; inoltre,

- a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi, prevedono:
- il «congelamento», all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale a Madera per l'anno 2000,
 - la concessione dei premi entro il limite di novanta animali per fascia d'età, per anno civile e per azienda;
- b) per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici, tali modalità:
- prevedono le disposizioni per garantire, nei necessari limiti, i diritti dei produttori a cui è stato concesso un premio a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
 - possono prevedere la creazione di una riserva specifica per Madera e condizioni particolari di assegnazione o di riassegnazione dei diritti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel settore dell'allevamento; il volume di tale riserva è fissato in funzione del massimale di cui al paragrafo 5 e del numero di premi concessi per l'anno 2000;
- c) per quanto riguarda il premio speciale alla macellazione, prevedono:
- il «congelamento», all'interno del massimale di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 ⁽²⁾, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale alla macellazione per l'anno 2000.

Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione (GU L 29 del 31.1.2001, pag. 7).

La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere i massimali di cui al paragrafo 5.

Articolo 14

1. Nel periodo 2002-2006 è concesso un aiuto per realizzare un programma globale di sostegno alle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari a Madera.

Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione, la strutturazione delle filiere, la razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione, la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità, nonché l'attuazione di assistenza tecnica. Esso non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati in applicazione degli articoli 13 e 15.

Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione tra le autorità competenti designate dallo Stato membro e le associazioni od organizzazioni di produttori più rappresentative dei settori economici interessati.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. I progetti di programma di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti; la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

3. Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma. Entro la fine del 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura prevista al presente articolo corredandola, se necessario, delle proposte appropriate.

Articolo 15

1. L'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo di Madera, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione i prodotti lattiero-caseari che beneficiano del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 2.

2. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente.

L'importo dell'aiuto è di 12 EUR per 100 kg di latte intero consegnato alle latterie, onde garantire uno smercio regolare dei suddetti prodotti sul mercato locale. L'aiuto viene versato alle latterie.

3. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾ non si applica a Madera, limitatamente ad una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte.

4. In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 ⁽²⁾ e limitatamente al fabbisogno di consumo locale, è autorizzata a Madera la produzione di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere di origine comunitaria a condizione che tale misura garantisca la raccolta e lo smercio della produzione del latte ottenuto sul posto. Tale prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

5. La Commissione modifica l'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco ottenuto sul posto che dev'essere contenuta nel latte UHT ricostituito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

SEZIONE 2

Patata

Articolo 16

1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90.

L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596,9 EUR per ettaro.

L'aiuto è concesso per la coltivazione e la raccolta delle patate su una superficie non superiore a 2 000 ettari all'anno.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

SEZIONE 3

Filiera canna-zucchero-rum

Articolo 17

1. È concesso un aiuto forfettario annuale all'ettaro per i coltivatori di canna da zucchero.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13).

2. L'importo annuo dell'aiuto è pari a 500 EUR per ettaro di superficie coltivata e sottoposta a raccolta. L'aiuto è versato per una superficie massima di 100 ettari.

Articolo 18

1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna prodotta a Madera in sciroppo di zucchero («mel de cana») o in rum agricolo, secondo la definizione data all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾.

L'aiuto è versato, a seconda dei casi, al fabbricante di sciroppo di zucchero o al distillatore, a condizione che sia stato pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare.

2. L'aiuto è accordato per la produzione di una quantità annua di 250 tonnellate per lo sciroppo di zucchero e di 2 500 ettolitri di alcole a 71,8° per il rum agricolo.

Articolo 19

Gli importi degli aiuti di cui agli articoli 17 e 18, il prezzo minimo da pagare al produttore e le modalità di applicazione dei suddetti articoli sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Vino

Articolo 20

1. Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per sostenere la fabbricazione dei vini liquorosi di Madera, nei limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di tale regione.

2. È concesso un aiuto per l'acquisto, nel resto della Comunità, di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione al fine di dolcificare i vini liquorosi di cui sopra.

3. È concesso un aiuto per l'acquisto di alcole vinico.

Le condizioni di tale smercio specifico vengono stabilite in modo da non perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande spiritose nella Comunità.

4. L'importo degli aiuti viene fissato prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

a) le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento di Madera, determinati dalla sua posizione geografica;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

b) i prezzi dei prodotti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

c) le implicazioni economiche dell'aiuto.

Non sono concesse restituzioni per l'esportazione di mosti e alcole vinico a partire da Madera.

5. È concesso un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera, limitatamente a un quantitativo massimo annuo di 20 000 ettolitri. L'aiuto è accordato per vini liquorosi il cui invecchiamento non sia inferiore a cinque anni; per ogni partita, esso viene versato per la durata di tre campagne.

L'importo dell'aiuto è di 0,040 EUR per ettolitro al giorno.

6. È concesso a titolo temporaneo un aiuto annuale per la spedizione e la commercializzazione del vino di Madera sui mercati comunitari.

L'importo di tale aiuto è pari a 0,2 EUR per bottiglia, limitatamente a 2,5 milioni di litri per anno.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

SEZIONE 5

Vimini

Articolo 21

1. È concesso ogni anno un aiuto forfettario all'ettaro per i coltivatori di vimini.

2. L'importo dell'aiuto è pari a 575 EUR per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

CAPITOLO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DELLE AZZORRE

SEZIONE 1

Allevamento e prodotti lattiero-caseari

Articolo 22

1. Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.

2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per animale macellato. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR per capo di bestiame.

3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

4. Le disposizioni relative:

- a) al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale;
- b) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio di base alla macellazione,

non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale, il premio alla macellazione e il premio integrativo previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

5. I premi di base, e i premi integrativi di cui al paragrafo 2 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi e di 33 000 animali macellati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Esse comprendono le eventuali revisioni degli stessi in base all'evolversi del fabbisogno e prevedono:

- a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi:
 - il «congelamento», all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale nelle Azzorre per l'anno 2000;
- b) per quanto riguarda il premio speciale alla macellazione:
 - il «congelamento», all'interno del massimale di cui all'articolo 38, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2342/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale alla macellazione per l'anno 2000.

Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere i massimali di cui al paragrafo 5.

7. È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 78 000 capi.

Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a 96,6 EUR per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda.

8. È concesso un aiuto per l'ammasso privato dei seguenti formaggi di fabbricazione tradizionale:

- São Jorge di almeno tre mesi d'età,

— Ilha di almeno 45 giorni d'età.

L'importo dell'aiuto viene fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 10.

9. È istituito un aiuto per lo smercio, in un'altra regione della Comunità, di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre.

L'aiuto, il cui importo è pari a 40 EUR per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.

10. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 23

1. Per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la redistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra il quantitativo di 73 000 t e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

2. Le quantità di latte o equivalente latte commercializzate superando i quantitativi di riferimento, ma entro la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo la redistribuzione ivi prevista, non vengono prese in considerazione per constatare un eventuale superamento del Portogallo calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 24

La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, prima della loro entrata in vigore, le disposizioni adottate a norma dell'articolo 23.

Articolo 25

Se necessario, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, le misure di applicazione dell'articolo 23.

Articolo 26

1. Nel periodo 2002-2006 è concesso un aiuto per realizzare un programma globale di sostegno alle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre.

Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione, e la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità nonché l'attuazione di assistenza tecnica. Esso non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati a norma dell'articolo 22.

Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione con le autorità competenti designate dallo Stato membro e con le associazioni od organizzazioni di produttori più rappresentative dei settori economici interessati.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. I progetti di programma di una durata massima di cinque anni sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti. La Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

3. Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma. Entro la fine del 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura prevista al presente articolo corredandola, se necessario, delle proposte appropriate.

*SEZIONE 2***Ananassi***Articolo 27*

È concesso un aiuto per la produzione di ananassi di cui al codice NC 0804 30 00, limitatamente a un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate all'anno.

L'importo dell'aiuto è pari a 1,20 EUR per kg.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

*SEZIONE 3***Zucchero***Articolo 28*

1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per lo sviluppo della produzione di barbabietole da zucchero, limitatamente a una superficie corrispondente a una produzione annua di 10 000 tonnellate di zucchero bianco.

L'importo dell'aiuto è pari a 800 EUR per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.

2. È concesso un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, limitatamente a una produzione globale annua di 10 000 tonnellate di zucchero raffinato.

L'importo dell'aiuto è di 27 EUR per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

*SEZIONE 4***Tabacco***Articolo 29*

1. È concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 ⁽¹⁾, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a 0,24 EUR per kg di tabacco in foglia.

Salvo deroghe specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, valgono per il premio integrativo le modalità di applicazione del regime di premi istituito dal regolamento (CE) n. 2848/98 ⁽²⁾.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

*SEZIONE 5***Patate da semina, cicoria e tè***Articolo 30*

1. È concesso un aiuto per la produzione di patate da semina di cui al codice NC ex 0701 10 00, limitatamente a una superficie di 200 ettari.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18).

L'importo dell'aiuto è pari a 596,9 EUR per ettaro.

2. È concesso un aiuto per la produzione di cicoria di cui al codice NC 1212 99 10, limitatamente a una superficie di 200 ettari.

L'importo dell'aiuto è pari a 596,9 EUR per ettaro.

3. Alle stesse condizioni definite all'articolo 6, è concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione delle patate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura del tè.

L'importo annuo dell'aiuto è pari a 800 EUR per ettaro di superficie sottoposta a raccolta.

L'aiuto è versato per una superficie massima di 100 ettari.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 31

È concesso un aiuto per l'invecchiamento del vino «verdello» delle Azzorre limitatamente a un quantitativo massimo annuo di 4 000 ettolitri. L'aiuto è accordato per il vino «verdello» il cui invecchiamento non sia inferiore a tre anni; per ogni partita esso viene versato per la durata di tre campagne.

L'importo dell'aiuto è di 0,08 EUR per ettolitro al giorno.

TITOLO III

MISURE FITOSANITARIE

Articolo 32

1. Le autorità competenti presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo dell'aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

4. Questa partecipazione può raggiungere il 75 % delle spese sovvenzionabili. Il pagamento è effettuato in base alla

documentazione fornita dalle autorità competenti. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle condurre per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE⁽¹⁾.

TITOLO IV

MISURE DEROGATORIE IN MATERIA STRUTTURALE

Articolo 33

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è fissato, nelle stesse condizioni, a un massimo del 75 %.

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate nel territorio delle Azzorre e di Madera.

4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22, 23 e 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

5. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto comunitario previsti nell'allegato di detto regolamento possono essere aumentati fino al doppio per quanto riguarda la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42).

6. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a tali regioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 35

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽¹⁾ o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽²⁾, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 ⁽³⁾.

Per quanto concerne il simbolo grafico e negli altri casi previsti dal presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofruttili freschi istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Per l'attuazione del titolo III, la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente di cui alla decisione 76/894/CEE ⁽⁴⁾.

Per l'attuazione del titolo IV, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1° 7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 18.1.2000, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 894/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25).

rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Tuttavia, per quanto riguarda il titolo III, si applica la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. I comitati adottano i loro regolamenti interni.

Articolo 36

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, una serie di aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle Azzorre e a Madera, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

Articolo 37

Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 33, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽⁵⁾.

Articolo 38

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 39

1. Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Al più tardi al termine del quinto anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle proposte appropriate.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Articolo 40

Il regolamento (CEE) n. 1600/92 ⁽¹⁾ è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1600/92 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 33 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 relativo a misure specifiche in favore di Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 3 per la regione delle Azzorre

Designazione delle merci	Codice NC
Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana	
Granturco destinato alla semina	1005 10
Riso	1006
Semi di soia	1201 00 90
Semi di girasole	1206 00 99
Luppolo	1210
Zucchero greggio	1701 12 10
Succhi di frutta (materie prime) diversi da quelli che beneficiano dell'articolo 5 del presente regolamento	2009
Olio d'oliva	1509 10 90, 1509 90 00, 1509 00 90

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 3 per la regione di Madera

Designazione delle merci	Codice NC
Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione umana e all'alimentazione animale	
Luppolo	1210
Erba medica disidratata	1214
Panelli di soia	2304
Riso	1006
Oli vegetali	ex 1507 bis 1516
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi gli isoglucosi)
Conserven di frutta e succhi di frutta concentrati (materie prime) diversi da quelli che beneficiano dell'articolo 5 del presente regolamento	2007 99, 2008 e 2009
Carni bovine: fresche o refrigerate	0201
congelate	0202
Carni suine	0203
Prodotti lattiero-caseari:	
Latte in polvere	ex 0402
Latte liquido	0401
Burro	0405
Formaggi	0406
Patate da semina	0701 10 00

ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 1600/92	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 12
Articolo 6	Abrogato
Articolo 7	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 5, primo comma
	Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 5, quarto comma
Articolo 10	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 11	Abrogato
	Articolo 5
Articolo 12	Articolo 6
Articolo 13	Articolo 7
	Articolo 10
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Abrogato
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
	Articolo 13, paragrafo 2
	Articolo 13, paragrafo 4
	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 6
	Articolo 14
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma
Articolo 15, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 15, paragrafo 2
	Articolo 15, paragrafo 3
	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19

Regolamento (CEE) n. 1600/92	Presente regolamento
Articolo 20	Articolo 8
Articolo 21	Articolo 20
Articolo 22	Articolo 20, paragrafo 6
Articolo 23	Articolo 21
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 24, paragrafo 2	Abrogato
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 4	Abrogato
Articolo 24, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 24, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 25	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 26	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 27	Articolo 22, paragrafo 6
Articolo 28	Articolo 22, paragrafo 7
Articolo 29	Articolo 22, paragrafo 8
Articolo 30	Articolo 22, paragrafo 9
Articolo 31	Articolo 22, paragrafo 10
Articolo 32	Articolo 23
Articolo 33	Articolo 24
Articolo 34	Articolo 25
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 26
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 28
Articolo 36	Articolo 29
Allegato I	Articolo 30
Allegato II	Articolo 30, paragrafo 4
	Articolo 31
	Articolo 8
	Articolo 9
	Articolo 27
	Articolo 11
	Articolo 33
	Articolo 32
	Articolo 34
	Articolo 35
	Articolo 36
	Articolo 37
	Articolo 38
	Articolo 39, paragrafo 1
	Abrogato
	Articolo 39, paragrafo 2
	Articolo 40
	Articolo 41
	Allegato I
	Allegato II
	Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 1454/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 ⁽²⁾ integra le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità ed applica loro l'insieme delle politiche comuni, fatte salve misure particolari volte a tener conto dei loro vincoli specifici e del loro regime economico e fiscale storico. Ai sensi degli articoli 2 e 10 del suddetto regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento. Tale applicazione deve essere inoltre accompagnata da misure specifiche relative alla produzione agricola dell'arcipelago.
- (2) Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE ⁽³⁾, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC in questa regione prevedendo l'adozione di misure specifiche. In particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
- (3) La situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti

essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

- (4) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, è opportuno esentare le importazioni dei prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.
- (5) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole Canarie e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nell'arcipelago. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso le Canarie e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.
- (6) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole Canarie, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispeditazione o la riesportazione di questi prodotti a partire dalle isole Canarie. Si possono tuttavia riesportare i prodotti come tali o i prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, a determinate condizioni, per consentire un commercio regionale. In caso

⁽¹⁾ Parere reso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

- di trasformazione, tale divieto non dovrebbe applicarsi neanche alle esportazioni e alle spedizioni tradizionali.
- (7) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
- (8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Un programma globale di sostegno alle attività locali nel settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario. Tale programma può includere, in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale e a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso a determinate condizioni e può anche prevedere misure intese a sostenere il comparto lattiero-caseario del settore ovino e caprino, strutturare il settore, alleviare le difficoltà di trasformazione e di commercializzazione dei formaggi artigianali di capra e di pecora locali, ovviare alla parcellizzazione dell'offerta, migliorare la qualità del latte e favorire la diversificazione.
- (9) Il settore ovino e caprino beneficia di un sostegno sotto forma di un premio integrativo concesso agli allevatori delle Canarie per gli agnelli pesanti. Tale misura ha permesso di sviluppare la produzione locale, che riveste una grande importanza sociale, economica ed ambientale, poiché l'allevamento si concentra nelle zone maggiormente svantaggiate dell'arcipelago, dove non esistono attività alternative. La misura deve essere pertanto proseguita.
- (10) Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura.
- (11) Nei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del Poseidom nel settore e prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto dovrebbe consentire di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico consentirà di perfezionare la struttura del settore.
- (12) Nelle Canarie, il settore della patata riveste un'importanza cruciale tanto dal punto di vista economico che sotto il profilo socio-ambientale. Le superfici coltivate si trovano nelle zone di media altitudine, dove l'orografia e le ridotte dimensioni delle aziende (coltura in terrazze), combinate ai costi di fertilizzanti e fitofarmaci, sono all'origine di costi di produzione assai elevati. Per contribuire al sostegno della produzione interna al fine di soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago, è in vigore un aiuto specifico per la coltura delle patate alimentari. La scomparsa della misura temporanea di limitazione dell'entrata di patate alimentari durante il periodo di commercializzazione della produzione locale danneggia gravemente tale produzione. Per questo motivo, tale produzione deve poter beneficiare dell'aiuto alla commercializzazione locale.
- (13) Il mantenimento dei vigneti, la coltura più estesa dell'arcipelago, è un imperativo economico e ambientale, poiché essi si sviluppano in zone aride e su terre particolarmente esposte ai rischi di erosione. Al fine di contribuire al sostegno della produzione interna è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per la coltura di vigne orientate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate. Per lo stesso motivo, non si applicano né i premi di abbandono, né i meccanismi dei mercati, fatta eccezione per la distillazione di crisi che può essere applicata in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.
- (14) La coltivazione del tabacco ha avuto da sempre una grande importanza nell'arcipelago. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un'attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di

manodopera. Tale coltura non è adeguatamente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la sua produzione è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell'isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna deve essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all'aiuto comunitario per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell'attività artigianale ad essa associata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre proseguire il regime di esonero dai dazi doganali all'importazione nell'arcipelago per i tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di una quantità annua di 20 000 t di equivalente tabacco greggio scostolato.

- (15) La tradizionale produzione di miele delle isole Canarie proviene da una razza di api autoctone ben adattata alle condizioni locali ma scarsamente produttiva. Detta razza corre il rischio di scomparire a beneficio di razze maggiormente redditizie per gli apicoltori. Occorre pertanto mantenere l'aiuto alle associazioni di apicoltori che s'impegnano a produrre il miele di qualità specifica tradizionale, aggiornando il numero di alveari autoctoni ammissibili all'aiuto.
- (16) Occorre incoraggiare i produttori agricoli delle isole Canarie a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione. A questo proposito, può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽¹⁾, definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno.
- (18) Il presente regolamento è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tale regione.
- (19) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle isole in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (20) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino, dello stesso regolamento. Data l'impor-

anza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

- (21) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽²⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.
- (22) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio per le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle isole Canarie.

TITOLO I

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.

2. Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti elencati nell'allegato I. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente esportati o spediti verso il resto della Comunità, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nelle isole Canarie dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei paesi terzi limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.

2. Per soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate a norma dell'articolo 2, provvedendo nel contempo a preservare la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi, in applicazione di misure d'intervento, o disponibili sul mercato comunitario.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati delle isole Canarie e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

- delle necessità specifiche delle isole Canarie e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi,
- dei flussi di scambio con il resto della Comunità, e
- delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall'esenzione dal dazio d'importazione, ovvero dall'aiuto, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi, né rispediti verso il resto della Comunità.

Tuttavia, i prodotti come tali o i prodotti condizionati ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti possono essere riesportati verso un paese terzo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non si applica alle esportazioni tradizionali né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

- la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
- le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
- ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.

TITOLO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

CAPITOLO I

ALLEVAMENTO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 4

1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura alle isole Canarie di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità.

2. Le condizioni per poter beneficiare dell'aiuto sono fissate tenendo conto, in particolare, delle necessità di approvvigionamento delle isole Canarie per l'avvio delle filiere e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, nonché in funzione delle razze più adeguate alle condizioni locali. Gli aiuti sono erogati per la consegna di merci che soddisfano i requisiti della normativa comunitaria.

3. Gli aiuti sono fissati tenendo conto dei seguenti elementi:

- le condizioni e in particolare i costi di approvvigionamento per le isole Canarie, determinati dalla loro posizione geografica,

- i prezzi delle merci sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,
- l'eventuale franchigia dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,
- le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applica alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.

5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico.

Quest'ultimo viene elaborato prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti a norma dell'articolo 4 e gli animali che beneficiano delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.

2. Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽¹⁾, pari a 25 EUR per capo alla macellazione.

3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

4. Le disposizioni relative:

- a) al massimale regionale, stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda il premio speciale;
- b) al massimale individuale di animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per il premio di base a favore delle vacche nutrici;
- c) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda il premio di base alla macellazione;
- d) al coefficiente di densità per gli animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale e il premio di base per le vacche nutrici,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

non sono applicabili nelle isole Canarie per quanto riguarda il premio speciale, il premio di base a favore delle vacche nutrici, il premio alla macellazione e i premi integrativi previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5. I premi di base e i premi integrativi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 10 000 bovini maschi, 5 000 vacche nutrici e 15 000 animali macellati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Esse comprendono l'elaborazione dei bilanci di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le eventuali revisioni degli stessi in base all'evoluzione del fabbisogno, inoltre:

a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi, prevedono:

- il «congelamento», all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale nelle Canarie per l'anno 2000,
- la concessione dei premi entro il limite di novanta animali per fascia d'età, per anno civile e per azienda;

b) per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici, tali modalità:

- prevedono le disposizioni per garantire, nei necessari limiti, i diritti dei produttori a cui è stato concesso un premio in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- possono prevedere la creazione di una riserva specifica per le Canarie e condizioni particolari di assegnazione o di riassegnazione dei diritti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel settore dell'allevamento; il volume di tale riserva è fissato in funzione del massimale di cui al paragrafo 5 e del numero di premi concessi per l'anno 2000;

c) per quanto riguarda il premio alla macellazione, prevedono:

- il «congelamento», all'interno del massimale di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 ⁽²⁾, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio alla macellazione per l'anno 2000.

Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione (GU L 29 del 31.1.2001, pag. 27).

Secondo la stessa procedura, la Commissione può modificare i limiti di cui al paragrafo 5.

Articolo 6

1. Ai produttori di agnelli leggeri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2467/98 ⁽¹⁾ è concesso un premio integrativo del premio per pecora erogabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

L'importo di tale premio integrativo è pari alla differenza fra gli importi dei premi calcolati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2467/98 ed erogabili rispettivamente ai produttori di agnelli pesanti e ai produttori di agnelli leggeri, maggiorata della differenza tra gli importi degli aiuti specifici previsti nel quadro delle azioni «mondo rurale» all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1323/90 ⁽²⁾.

2. Il premio integrativo calcolato a norma del paragrafo 1 è corrisposto altresì ai produttori di carni caprine, fermo restando il versamento del premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2467/98.

3. I premi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accordati alle stesse condizioni stabilite per la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98.

4. Le eventuali modalità di applicazione complementari sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Durante il periodo 2002-2006, è concesso un aiuto per realizzare nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari.

Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione di prodotti di qualità, la strutturazione delle filiere, la razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione (con possibilità di acquisti in comune), la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità e l'attuazione di assistenza tecnica.

Nel settore bovino il programma può includere la possibilità di un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso finché la mandria locale di giovani bovini maschi non rag-

giunga un livello sufficiente al mantenimento della produzione di carne tradizionale ed entro il limite del bilancio previsto all'articolo 5. Tali animali sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno un 50 % di animali da ingrasso.

Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione con le autorità competenti designate dallo Stato membro e con le associazioni o le organizzazioni di produttori maggiormente rappresentative dei settori economici interessati. Esso non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi individuali versati direttamente ai produttori in applicazione del presente regolamento nel settore dell'allevamento in applicazione degli articoli 5, 6 e 8.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

I progetti di programmi, di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti; la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3. Le autorità spagnole presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma. Entro la fine del 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura prevista al presente articolo corredandola, se del caso, delle proposte appropriate.

Articolo 8

1. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di 8,45 EUR per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie.

2. La Commissione rivede l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il beneficio dell'aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio ottenuto si ripercuota effettivamente fino al consumatore.

CAPITOLO II

ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

Articolo 9

1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, raccolti nelle isole Canarie e destinati all'approvvigionamento del mercato locale.

L'aiuto è accordato per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di tali norme, a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18).

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, produttori individuali o associati o organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 ⁽¹⁾ e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.

L'aiuto è versato ai produttori individuali o associati o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia o no una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00, per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 e per le patate di primizia di cui al codice NC 0701 90 50, raccolte dal 1° gennaio al 31 marzo.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10

1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati raccolti nelle isole Canarie, compresi fra i prodotti di cui all'articolo 11 e le piante medicinali di cui al codice NC 1211. Tale aiuto è concesso anche ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 alle condizioni previste al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo.

I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori o le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 10 000 tonnellate annue per prodotto.

Tuttavia, per i pomodori di cui al codice 0702 00, l'importo dell'aiuto sarà di 0,76 EUR/100 kg limitatamente a 300 000 tonnellate/anno.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili (GU L 297 del 20.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti delle isole Canarie nell'ambito dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago o dalle relative organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Comunità partecipa per un massimo di 100 000 EUR al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofruttili freschi e trasformati, soprattutto tropicali, prodotti nelle isole Canarie.

Lo studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore. Esso analizza in particolare i dati relativi all'approvvigionamento ed i costi di trasformazione e prospetta le condizioni e le possibilità di sviluppo e di smercio su scala regionale ed internazionale, in funzione dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO III

VINO

Articolo 12

Il titolo II, capitolo II e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽²⁾ e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 ⁽³⁾ non si applicano alle isole Canarie, fatta eccezione per la distillazione di crisi prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

Articolo 13

1. È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento, nelle zone viticole tradizionali, della viticoltura orientata alla produzione di vini «v.q.p.r.d.»

L'aiuto è accordato per le superfici:

- a) piantate con varietà di viti che figurano nella classificazione, redatta dagli Stati membri, delle varietà atte alla produzione di ciascuno dei «v.q.p.r.d.» prodotti nel loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999; e
- b) le cui rese per ettaro sono inferiori a un massimo fissato dallo Stato membro, espresso in quantità di uve, mosto di uve o vino, secondo le condizioni di cui al punto I dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. L'importo dell'aiuto è di 476,76 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori.

Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono gestiti sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO IV**PATATA****Articolo 14**

1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90.

2. L'importo dell'aiuto è di 596 EUR per ettaro.

L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di 9 000 ha all'anno.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO V**TABACCO****Articolo 15**

La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92⁽¹⁾; la con-

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

cessione di tale aiuto non deve condurre a discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago.

L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di 10 tonnellate per anno.

Articolo 16

1. Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta, nelle isole Canarie, di tabacchi greggi e semilavorati appartenenti rispettivamente:

— al codice 2401, e

alle sottovoci seguenti:

— 2401 10 tabacchi greggi non scostolati,

— 2401 20 tabacchi greggi scostolati,

— ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

— 2401 30 cascami di tabacco,

— ex 2402 10 00 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

— ex 2403 10 00 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),

— ex 2403 91 00 tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli o strisce,

— ex 2403 99 90 tabacchi espansi.

L'esenzione di cui al primo comma è applicabile a prodotti destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO VI**MIELE****Articolo 17**

1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di qualità, tipico delle Isole Canarie e prodotto da api di una razza autotona, le «api nere».

L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione, entro il limite di 15 000 alveari.

L'importo dell'aiuto è fissato a 20 EUR per alveare in produzione e per campagna. Ai sensi del presente regolamento, la campagna inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO VII

SIMBOLO GRAFICO

Articolo 18

1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, tipici delle isole Canarie in quanto regioni ultraperiferiche, come tali o trasformati, sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità spagnole sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità spagnole.

2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

TITOLO III

MISURE DEROGATORIE IN MATERIA STRUTTURALE

Articolo 19

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incoraggiare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso un'agricoltura sostenibile in aziende agricole di dimensioni economiche ridotte da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22, 23 e 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

4. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a questa regione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽¹⁾ o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽²⁾, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 ⁽³⁾.

Per quanto concerne il simbolo grafico e negli altri casi previsti dal presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Per l'attuazione del titolo III, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4).

rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. I comitati adottano i loro regolamenti interni.

Articolo 22

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, una serie di aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

Articolo 23

Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 19, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽¹⁾.

Articolo 24

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 25

1. La Spagna presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Al più tardi al termine del quinto anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle proposte appropriate.

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽²⁾ è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1601/92 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 19 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1601/1992 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contemplati dal regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 3

Designazione delle merci	Codice NC
Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana	
Malto	1107
Luppolo	1210
Riso	1006
Oli vegetali	ex 1507-1516
Zuccheri	1701, 1702 (esclusi gli isoglucosi)
Succhi di frutta concentrati (materie prime) diversi da quelli che beneficiano dell'articolo 9 del presente regolamento.	2007 99, 2008
Carni bovine fresche o refrigerate	0201
Carni bovine congelate	0202
Carni suine congelate	0203 21, 22, 29
Carni di volatili congelate	0207 21, 22, 41, 42, 43, 50
Uova disidratate (per l'industria alimentare)	0408
Patate da semina	0701 10 00
Prodotti lattiero-caseari	
Latte liquido	0401
Latte concentrato o in polvere	0402
Burro	0405
Formaggi	0406 30, 0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini	2106 90 91
non contenenti grassi animali	1901 90 90
Farine e agglomerati in forma di pellets, di erba medica	1214 10 00
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia	2304 00

ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 1601/92	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 6	Articolo 16
Articolo 7	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 5, primo comma Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Abrogato
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 11	Articolo 8
Articolo 12	Abrogato
Articolo 13	Articolo 6 Articolo 7
Articolo 14	Abrogato
Articolo 15	Articolo 9
Articolo 16	Articolo 10
Articolo 17	Articolo 11
Articolo 18	Articolo 12
Articolo 19	Articolo 13
Articolo 20	Articolo 14
Articolo 21	Abrogato
Articolo 22	Abrogato
Articolo 23	Articolo 15
Articolo 24	Articolo 17

Regolamento (CEE) n. 1601/92	Presente regolamento
Articolo 25	Abrogato
Articolo 26	Articolo 18
Articolo 27	Articolo 19
Articolo 28	Abrogato
	Articolo 20
	Articolo 21
	Articolo 22
Articolo 29	Articolo 23
	Articolo 24
Articolo 30	Articolo 25
	Articolo 26
Articolo 31	Articolo 27
Allegato	Allegato I
	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1455/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire il mantenimento delle attività tradizionali nel settore dell'allevamento bovino, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, (CE) n. 1453/2001 ⁽³⁾ e (CE) n. 1454/2001 ⁽⁴⁾, recanti misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie, prevedono l'introduzione di limiti specifici per il numero di animali ammissibili ai premi speciali, ai premi per il mantenimento delle vacche nutrici e ai premi per la macellazione.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽⁵⁾ prevede massimali regionali per Stato membro in relazione al premio speciale. L'allegato II del suddetto regolamento prevede massimali nazionali in relazione al premio per le vacche nutrici. Tali massimali non devono compromettere l'introduzione dei limiti specifici sopra menzionati. Occorre pertanto stabilire fin da ora che i massimali suddetti, nel caso della Francia, del Portogallo e della Spagna, includono submassimali basati sul numero

di premi versati a titolo di un anno di riferimento ai produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e destinati esclusivamente ai produttori di dette regioni. Il resto degli animali ammissibili fino a concorrenza dei limiti specifici per i premi speciali e i premi per le vacche nutrici introdotti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, andranno aggiunti a quelli di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

⁽¹⁾ Parere reso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO I

PREMIO SPECIALE

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999

Belgio	235 149
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Grecia	143 134
Spagna	713 999 ⁽¹⁾
Francia	1 754 732 ⁽²⁾
Irlanda	1 077 458
Italia	598 746
Lussemburgo	18 962
Paesi Bassi	157 932
Austria	423 400
Portogallo	175 075 ⁽³⁾
Finlandia	250 000
Svezia	250 000
Regno Unito	1 419 811 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che modifica la direttiva 72/462/CEE e abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

Escluso il programma di estensivizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/95 (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4).

⁽⁴⁾ Questo massimale viene temporaneamente aumentato di 100 000 capi e portato ad un totale di 1 519 811 capi, fino a quando potranno essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.

ALLEGATO II

PREMIO PER VACCA NUTRICE

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 applicabili dal 1° gennaio 2000

Belgio	394 253
Danimarca	112 932
Germania	639 535
Grecia	138 005
Spagna ⁽¹⁾	1 441 539
Francia ⁽²⁾	3 779 866
Irlanda	1 102 620
Italia	621 611
Lussemburgo	18 537
Paesi Bassi	63 236
Austria	325 000
Portogallo ⁽³⁾	277 539
Finlandia	55 000
Svezia	155 000
Regno Unito	1 699 511

⁽¹⁾ Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1454/2001 ed esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.

⁽²⁾ Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1452/2001.

⁽³⁾ Escluso il massimale specifico previsto rispettivamente dall'articolo 13, paragrafo 3, e dall'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001.